



investiamo nel vostro futuro

**Progetto MATERIA – Materiali, tecnologie e ricerca avanzata**

**Codice Identificativo PONA3\_00370 - CUP I21D11000060007**

Progetto di Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche

finanziato nell'ambito del PON Ricerca e Competitività per le Regioni della Convergenza - 2007/2013

CCI: 2007IT161PO006 - Asse I - Obiettivo Operativo 4.1.1.4 – Azione 1

## **Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia**



# **1 Responsabilità**

La responsabilità della corretta applicazione di quanto previsto è del Responsabile scientifico e/o di progetto (vedi art. 12 del DISCIPLINARE).

## **2 Riferimenti esterni**

- Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e succ. modifiche ed integrazioni
- Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

### **Premesse Generali**

CNISM. è consorzio Interuniversitario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia e delle tecnologie connesse tra i soggetti consorziati, al fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene ed ospita nell'area delle Scienze Fisiche della Materia. Il Consorzio si propone inoltre di mettere in atto azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il CNR, gli altri Enti di ricerca, gli Enti locali e territoriali ed Istituzioni estere. CNISM è un organismo che opera in forma societaria, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, dotato di personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da Enti pubblici territoriali e da altri organismi di diritto pubblico e la cui gestione è soggetta al controllo di enti pubblici, quali il Ministero dell'Università e della Ricerca.

CNISM rientra nella definizione di "organismo di diritto pubblico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 26 D.lgs. 163/2006. In quanto "organismo di diritto pubblico" CNISM è sottoposto alla disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (**di seguito "Codice"**) ma risulta attualmente svincolata dalla disciplina dettata per le "amministrazioni pubbliche" in senso stretto, in particolare per quanto attiene alle consulenze ed incarichi, pur mutuandone comunque i principi di fondo.

Il Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (cfr. art. 1 D.lgs. cit.).

L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni, svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dal Codice stesso. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti previsti dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (cfr. art. 2 D.lgs. cit.).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 125 del Codice, CNISM adotta il Disciplinare che segue, al fine di regolamentare le procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.



## Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utili alla lettura e alla comprensione del seguente Disciplinare, rinviando in ogni caso, per ogni altra definizione, all'art. 3 del Codice.

1.	<b>Contratti o contratti pubblici</b>	sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
2.	<b>Appalti pubblici</b>	sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice.
3.	<b>Appalti pubblici di lavori</b>	sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
4.	<b>Lavori</b>	comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I del Codice, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
5.	<b>Appalti pubblici di forniture</b>	sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
6.	<b>Appalti pubblici di servizi</b>	sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice.
7.	<b>Contratti di rilevanza comunitaria</b>	sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, c. 1 lett. e), 91, 99, 196, 215, 235 del Codice e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
8.	<b>Contratti sotto soglia</b>	sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, c. 1 lett. e), 91, 99, 196, 215, 235 del Codice e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
9.	<b>Amministrazioni aggiudicatrici</b>	sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
10.	<b>Organismo di diritto pubblico</b>	è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

	<p>- dotato di personalità giuridica;</p> <p>- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.</p>
<b>11. Enti aggiudicatori</b>	comprendono le "amministrazioni aggiudicatrici", le "Imprese Pubbliche" ed i soggetti diversi dai due precedenti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.
<b>12. Profilo di committente</b>	è il sito informatico di una Stazione Appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, nonché dall'allegato X, punto 2, del medesimo.
<b>13. Procedure di affidamento</b>	e l'"affidamento" comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
<b>14. Procedimenti di acquisizioni di prestazioni in economia</b>	laddove effettuati in cottimo fiduciario, consistono in una procedura negoziata alla quale si applicano solamente i principi generali in materia di procedure di affidamento ed esecuzione del contratto e che è autodisciplinata dalle singole stazioni appaltanti. Va precisato che, pur procedendosi in forma semplificata, sia nella fase di gara che di stipulazione del contratto ed esecuzione, comunque restano intatte le responsabilità, in capo all'Impresa, tipiche dell'appaltatore mantenendo la medesima Impresa piena autonomia operativa talché, nella sostanza, trattasi di forme semplificate e snelle di contratti di appalto.

## **TITOLO I – PRINCIPI**

### ***Articolo 1 - Oggetto del disciplinare***

1. Il presente disciplinare è emanato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 125 del Codice, in ottemperanza ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni del presente disciplinare sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come di seguito individuati.
5. Tutti gli importi previsti dal presente provvedimento si intendono I.V.A. esclusa.

### ***Articolo 2 - Modalità di acquisizione in economia***

1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

### ***Articolo 3 - Divieto di frazionamento***

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
2. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici di CNISM nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi discendenti dalla necessità di operare in tal modo sotto un profilo tecnico, il tutto come comprovato da apposita relazione.

## **TITOLO II – LAVORI**

### ***Articolo 4 – Soglie per l'affidamento di lavori in economia***

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi non superiori a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), o non superiori ad altro e diverso importo risultante dalla normativa vigente al momento dell'attivazione del procedimento.
2. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), o non superiore ad altro e diverso importo risultante dalla normativa vigente al momento dell'attivazione del procedimento, è consentito l'affidamento diretto.
3. Qualora CNISM intenda assumere lavori in amministrazione diretta, questi non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) o non superiore ad altro e diverso importo risultante dalla normativa vigente al momento dell'attivazione del procedimento.

## ***Articolo 5 – Lavori in economia***

1. Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di lavori per i quali è ammesso l'affidamento attraverso le procedure in economia:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o impianti sia programmata che non preventivabile, ordinaria e straordinaria, di opere e impianti, da ritenersi comprensiva del mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento e delle relative riparazioni; è compresa la rinaturazione, ripristino, conservazione di ambienti naturali e fruizione degli stessi, compresa bonifica ambientale: lavori di terra/scavi, demolizioni, opere in muratura, in cemento armato, intervento su edifici civili ed industriali e loro opere connesse o accessorie, impianti elettrici, parti e ricambi dei macchine/impianti, condizionamento, isolamenti termici, acustici ed impermeabilizzazioni; interventi su pavimentazioni stradali, reti acquedottistiche, fognature, allacciamenti alle reti predette, infrastrutture- opere civili, installazione/sostituzione concernente corpi illuminanti/cavi elettrici, sistemazioni varie;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza: trattasi di interventi che riguardano qualsivoglia tipo di impianto, opera, rete, centrale, fabbricato ecc. connesso con l'oggetto sociale di CNISM, quali gli impianti di rilevazione fumi, incendi, impianti di spegnimento automatico;
- lavori necessari per la compilazione di progetti: rilievi, trivellazioni, indagini geologiche, sondaggi, saggi, prove di carico, carotaggi, prove su materiali ed impianti, ecc., relativi a quanto connesso con l'oggetto sociale di ST;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara: in tutte le ipotesi in cui CNISM abbia ad avere pregiudizio dal ritardo nell'esecuzione dei lavori in tutti i casi in cui in esito della gara esperita o non siano pervenute offerte ovvero quelle pervenute siano ritenute eccessivamente onerose;
- completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori: anche tali interventi riguardano tutte le ipotesi in cui si dovesse realizzare tale fattispecie, con la prova della necessità ed urgenza.

## **TITOLO III – FORNITURE E SERVIZI**

### ***Articolo 6 – Soglie per le procedure di affidamento di servizi e forniture in economia***

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), o per altro e diverso importo previsto dalla normativa aggiornata al momento dell'attivazione della procedura.

### ***Articolo 7 – Elenco beni ammessi alle procedure in economia***

1. Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di beni per i quali è ammessa la procedura di acquisizione in economia:

- strumentazione scientifica consistente nell'acquisto e/o noleggio di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione, compresi i materiali di ricambio, accessori e necessari;
- acquisto e/o noleggio di macchine da calcolo, da scrivere, computers, apparecchi telefonici, telefax, hardware e software, macchine da stampa e fotocopiatrici, imbustatrici, apparecchi di fotografia e relativo materiale tecnico;
- software e licenze d'uso;
- mobili, arredi ed attrezzature per ufficio;



- mobili, arredi ed attrezzature per laboratori;
- scaffalature ed arredi per magazzini, archivi, officine ecc.
- strutture metalliche e carpenteria;
- macchine utensili;
- materiale elettrico, elettronico, ottico, da vuoto;
- ricambi oleodinamici e pneumatici per automezzi ed impianti;
- materiali e componenti termoidraulici;
- buoni pasto;
- somministrazioni di combustibili, di carburanti, di lubrificanti, di grassi o di altri prodotti simili;
- materiale per la sicurezza, dispositivi di controllo accessi, sistemi di videosorveglianza ed antincendio;
- acquisto e confezione di capi di vestiario per il personale dipendente, acquisto e confezione di tute, giubbotti, maglioni, camicie ed altri indumenti di lavoro,
- dispositivi di protezione individuale e relativi capi di vestiario, accessori, presidi e cassette di pronto soccorso, mezzi di comunicazione per primo soccorso per il personale;
- farmaci, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento del servizio di medicina del lavoro
- materiale per la segnalazione stradale ed antinfortunistica, cartellonistica;
- prodotti chimici, diagnostici, reagenti ed altri materiali di consumo per laboratorio;
- acquisto e rilegatura di libri, acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, materiale informatico di supporto di vario genere (quale banche dati, ecc.), abbonamenti a periodici, giornali e riviste, oppure: libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- cancelleria, carta, stampati, registri;
- materiale per la redazione di atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- valori bollati, spese di registro e contrattuali, francobolli, spese postali, tasse, imposte ed altri diritti erariali;
- autoveicoli e macchine di qualsiasi tipo o noleggio, anche a lungo termine, dei medesimi;
- materiali di consumo di qualsiasi tipo;
- gadgets ed oggetti pubblicitari;
- detersivi, deodoranti, sanificanti, disinfestanti e derattizzanti;
- prodotti igienico-sanitari;
- cartoni ed imballaggi di qualsiasi natura;
- contenitori di qualsivoglia specie, metallici e non, anche carrellati;
- chiavi e serrature;
- cartellonistica, targhe, insegne pubblicitarie;
- acquisto e noleggio di strumenti di misura di qualsiasi genere;
- fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali.

### ***Articolo 8 – Elenco dei servizi ammessi alle procedure in economia***

1. Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di servizi per i quali è ammessa la procedura di affidamento in economia:

- pulizia, derattizzazione di locali e aree di lavoro, spalatura neve;
- servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di portierato, vigilanza e di sorveglianza di immobili;
- smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo, inclusi quelli speciali, comprensivo dell'eliminazione di scarichi e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

- servizi specializzati di manutenzione/riparazione: impianti elettrici, impianti elettrico-strumentali, civili, impianti idro-termici sanitari, di condizionamento, impianti fluidistici, impianti antincendio, di gas, ascensori, impianti di sicurezza, impianti telematici, impianti elettromeccanici;
- trasporti, servizi di spedizione e/o doganali ed imballaggi, comprensivi dei servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- movimentazione e/o traslochi interni; compresi i servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;
- manutenzione del verde, sfalci;
- radioprotezione e dosimetria;
- prestazioni mediche e diagnostiche;
- assistenza tecnica e manutenzione della strumentazione scientifica;
- assistenza tecnica di hardware e software
- manutenzione ed assistenza tecnica di fotoriproduttrici, telefax, apparecchi telefonici ed altre apparecchiature;
- manutenzione ed assistenza tecnica di macchine utensili;
- servizi di telefonia ed Internet;
- prestazioni di agenzie di viaggio, servizi alberghieri;
- servizi di organizzazione convegni, workshop, meeting;
- spese per corsi di formazione e aggiornamento e servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- spese di rappresentanza;
- canoni radiofonici, televisivi, telefonici ed pertinenti a servizi in genere attinenti a telecomunicazioni e similari, oltre alle spese di installazione ed allacciamento;
- riparazione, manutenzione e verifica di automezzi, macchine operatrici, attrezzature, strumentazione;
- noli, anche a caldo, di automezzi, macchine operatrici ed attrezzature, anche per lavori specialistici;
- servizi di ristorazione;
- servizi specializzati di manutenzione/riparazione di: impianti idro-termo- sanitari, di condizionamento, del gas, ascensori, impianti di sicurezza, impianti radio, scarichi fognari, impianti elettrici, impianti telematici, impianti elettromeccanici di sollevamento idrico, impianti di filtraggio, impianti di depurazione fognaria;
- servizi di stampa, imbustamento, spedizione, bollette;
- servizio di effettuazione di analisi chimico-batteriologiche dell'acqua potabile e delle acque reflue;
- servizi di lavanderia;
- servizi di certificazione della qualità ed ambientali;
- servizio di digitazione dati;
- servizi connessi alla gestione dei siti Internet e della posta elettronica;
- servizi bancari e postali;
- servizi assicurativi e di brokeraggio;
- servizi bancari e finanziari, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio e laboratorio;
- prestazioni di agenzie pubblicitarie e di informazione, di traduzioni e riproduzioni compresi i servizi di editoria e stampa, di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;
- servizi cartografici e di fotoriproduzione;

- servizi ricerca fughe e perdite gas, acqua, ecc.;
- realizzazione e diffusione di ogni tipo di materiale divulgativo riguardante CNISM e le sue iniziative;
- servizi di certificazione del bilancio;
- servizi di inventariazione e valutazione di beni aziendali o di soggetti presso i quali la Società presta servizi di qualsiasi tipo;
- spese per visite e controlli sanitari del personale dipendente;
- spese viaggio per missioni di lavoro;
- compensi a componenti esterni di Commissioni per l'aggiudicazione di servizi, forniture e servizi;
- servizi informatici ed affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e- government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione ed acquisto dei relativi spazi;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti ed attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- servizi di reperimento di personale a mezzo di Agenzia di lavoro, nonché servizi di ricerca di manodopera specializzata.

2. L'elenco ricomprende inoltre gli incarichi di consulenza consistenti in prestazioni d'opera professionale con prestazione di mezzi, quali:

- consulenze ed incarichi professionali di tipo legale, commerciale e comunque, in genere, non correlate a profili di carattere tecnico;
- consulenze e prestazioni notarili, incluse prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- affidamenti a legali di difese in giudizio necessarie alla tutela giudiziale della società, comportanti l'affidamento di un mandato di rappresentanza in giudizio;
- prestazioni specialistiche, tecniche e/o amministrative richieste in relazione a lavori pubblici, forniture, servizi, comunque non consistenti in redazione di progetti o elaborati di tipo ideativo, quali: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali; attività correlate ad assistenze a direzioni lavori e coordinamenti per la sicurezza o a supporti a responsabili del procedimento.

In tali ipotesi, i relativi affidamenti verranno comunque disposti tenendo conto dei principi discendenti dall'art. 7, c. 6, D.lgs. 165/2001 e quindi:

- accertando la coerenza con le esigenze di funzionalità e che non si possa far fronte alle relative esigenze con personale in servizio;
- accertando preventivamente la qualificazione ed esperienza;
- conferendo incarichi temporanei e con predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- programmando le relative esigenze, anche con un tetto massimo di spesa, al fine di controllarne l'utilizzo.

3. Rientrano nell'elenco dei servizi altresì gli incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo.

In tali ipotesi, nel rispetto dei principi indicati nell'art. 91 del Codice, le prestazioni relative alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo (nel rispetto di quanto disposto all'art. 120 comma 2bis del Codice), possono essere affidati tramite procedura in economia se l'importo degli stessi non supera € 100.000,00 ( euro centomila/00), o per altro e diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della procedimento.

4. Qualora l'importo delle prestazioni indicate nel comma precedente non superi € 20.000/00 (euro

ventimila/00), o altro e diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento dell'attivazione del procedimento, è consentito l'affidamento diretto.

### ***Articolo 9 – Acquisizioni miste***

1. Qualora si preveda l'acquisizione contemporaneamente di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina di legge relativa al settore economicamente prevalente secondo i principi espressi all'art. 14, D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente al momento della sua applicazione.

### ***Articolo 10 – Servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro***

1. Per servizi o forniture di importo inferiore a € 20.000/00 (euro ventimila/00), o per altro e diverso importo diverso previsto dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della procedura, è consentito l'affidamento diretto.

## **TITOLO IV – DEROGHE**

### ***Articolo 11 – Procedimenti in deroga***

1. Tenuto conto delle estrema particolarità e specificità delle proprie specifiche esigenze e dei casi indicati nel comma 10 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e negli artt. 146, 147 e 148 del DPR 554/1999, oltre che dell'eventuale impossibilità e/o difficoltà di trovare soggetti idonei, CNISM potrà derogare alle procedure dianzi indicate - anche quanto al numero minimo di soggetti da invitare - nelle seguenti ipotesi di lavori, forniture e servizi:

- privativa industriale o ipotesi assimilabili in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di CNISM;
- eventuale procedura in appalto o a cottimo risultata deserta;
- comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dell'attività svolta da CNISM;
- necessità di portare a termine forniture/servizi in danno dell'affidatario, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'affidatario medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività del fornitore;
- necessità di completare le prestazioni periodiche di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
- forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a CNISM da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi;

- in ogni caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- ricambi specifici per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
- manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comportasse incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
- incarichi e consulenze specialistici e di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità e comunque non siano utilmente surrogabili da personale interno;
- speciali ed eccezionali circostanze, in relazione a specifici eventi che incidano sugli interessi di CNISM e rapportabili a condizioni di "somma urgenza" o "urgenza" sia quanto ai lavori che alle forniture e servizi.

Tali ipotesi dovranno essere comprovate in apposito documento redatto dal Responsabile Tecnico che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile attivare la procedura derogatoria d'urgenza o somma urgenza per il caso di specie, contattando in ogni caso, ove compatibile con i tempi, più di un soggetto.

### ***Articolo 12 – Responsabili delle procedure***

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi in economia sarà gestita dai Responsabili di Centri di costo e/o Progetti societari, salva, in ogni caso, la gestione meramente tecnica in capo a singoli addetti in possesso di adeguata professionalità.
2. L'attività istruttoria e di supporto nella scelta dell'affidatario del contratto e ogni altro adempimento inerente il procedimento è svolta dall'Attività Approvvigionamenti ovvero dai richiedenti sopra menzionati di concerto con l'Attività Approvvigionamenti, garantendo la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti.

## **TITOLO V – PROCEDIMENTO**

### ***Articolo 13 – Procedura della richiesta di offerta***

L'affidamento dei cottimi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione appaltante. Il numero degli operatori economici da interpellare può essere ridotto, come previsto dal comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, nel caso di acquisti per valori fino a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), ovvero nel caso non sussistano in tale numero soggetti ritenuti idonei, previa idonea motivazione di unicità.

Pertanto, nel rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti (e contributi nel caso di valori superiori ad € 150.000,00) nei confronti dell'Autorità per la vigilanza dei contratti, gli operatori economici vengono interpellati, simultaneamente e per iscritto via mail, da parte dell'Attività Approvvigionamenti o dal personale tecnico-scientifico di concerto con l'Attività sopra citata seguendo le modalità qui sotto espone:

La richiesta di offerta può essere inoltrata a mezzo fax o con posta elettronica.

Ove compatibile con le proprie esigenze di urgenza, e laddove non si proceda ad individuare le ditte a mezzo ricerca di mercato ovvero dall'elenco aperto di operatori economici, CNISM pubblica un avviso sul proprio sito Internet, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che non può normalmente essere inferiore a 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul profilo del committente. Qualora all'esito della pubblicazione del citato avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno si potranno individuare le ditte da invitare, ad integrazione di quelle candidate, con opportune indagini.

### ***Articolo 14 – Contenuti della richiesta di offerta***

1. La richiesta di offerta di norma contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare, relative caratteristiche/specifiche tecniche, qualità e modalità di esecuzione, importo complessivo stimato (o prezzo-base) o quantità, eventuali oneri di sicurezza (ove previsto);
- b) l'eventuale Codice Identificativo Gara (CIG);
- c) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, anche in dipendenza dal valore e dalla tipologia di prestazione, nonché le garanzie d'uso, se richieste e necessarie;
- d) il termine stabilito per la presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione e relativi punteggi, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le modalità di presentazione dell'offerta e le modalità di valutazione delle offerte;
- h) le eventuali indicazioni in ordine a successive fasi di negoziazione delle offerte, ivi comprese le modalità delle stesse;
- i) il termine d'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
- j) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito/interpello e dall'eventuale capitolato d'oneri/specifiche tecniche e di uniformarsi alle disposizioni vigenti;
- k) i requisiti generali e di idoneità professionale che devono possedere gli operatori economici, compresa la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale dei settori ordinari, nella forma di autocertificazione;
- l) l'indicazione che la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta, anche laddove, per effetto delle negoziazioni, non pervenga ad un risultato soddisfacente o comunque dopo aver valutato l'interesse pubblico;
- m) ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

2. Salvi i casi di oggettiva e comprovata urgenza e somma urgenza, i termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, servizi o forniture e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque ordinariamente non inferiori a 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta di offerta.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di prorogare il contratto limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
- b) nel caso di lavori, servizi o forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) o altro e diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della procedura; In tal caso la richiesta di offerta può essere inviata in forma semplificata, riportando natura

quantità qualità dei beni forniture o servizi richiesti.

4. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, previa dimostrazione di tale caratteristica, CNISM può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità o altro specifico requisito.

### ***Articolo 15 – Modalità di presentazione delle offerte***

1. Le offerte sono presentate con le modalità di seguito indicate:

- **fino a € 40.000,00** (euro cinquantamila/00) l'offerta può essere presentata a mezzo fax o posta elettronica;
- **da € 40.001,00** (euro cinquantunmilauno/00) **a 206.000,00** (euro duecentoseimila/00) l'offerta deve essere presentata in plico chiuso ed idoneamente sigillato. Solamente nei casi di effettiva urgenza – e comunque solo nei casi in cui il criterio di valutazione è il prezzo più basso – è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite telefax e comunque non in busta chiusa. In tal caso sarà cura di CNISM adottare opportune cautele per garantire la riservatezza e segretezza dell'offerta.

### ***Articolo 16 – Scelta del contraente***

1. La scelta del contraente in caso di ricezione di più offerte per la medesima fornitura avviene sulla in uno dei seguenti modi:

- a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
- b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate da un seggio di gara (nel caso del prezzo più basso) o da una commissione di gara (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario e la cui composizione deve comprendere, con valutazione caso per caso, sia personale tecnico-scientifico che amministrativo per garantire le competenze opportune al fine della valutazione delle offerte in relazione ai lavori/beni/servizi da acquisire.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

4. In caso di acquisti entro € 40.000 (quarantamila/00) le offerte vengono esaminate dal responsabile scientifico o dal RUP, il quale emette la richiesta d'ordine.

### ***Articolo 17 – Contratti aperti***

1. Sono contratti aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità di CNISM.

2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti di affidamento diretto qualora, prima della scadenza del termine contrattuale, siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per la specifica tipologia, il responsabile di cui all'art. 12 c. 1, propone l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore complessivo dell'affidamento diretto.

4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 12 c.1, propone singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

5. In ogni caso dette proroghe od ordinazioni non costituiscono perizia suppletiva.

6. Delle condizioni di cui sopra, ivi compresa la precisazione che trattasi di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

### ***Articolo 18 – Revisione ed adeguamento prezzi***

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

2. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.

3. Nel caso di lavori si adotteranno, ove possibile, i principi di cui alle specifiche norme in materia di adeguamento dei prezzi.

### ***Articolo 19 – Mezzi di tutela***

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, CNISM si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.

2. E' applicabile l'art. 239 del Codice in materia di transazione.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### ***Articolo 20 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi***

1. Le forniture e i servizi sono disposti mediante ordine d'acquisto.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile e I.V.A.;
- c) i riferimenti al programma o progetto;
- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il Responsabile di cui l'art. 12 c. 1 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità e ai prezzi applicati, rilasciando il proprio verbale di consegna che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo.

### ***Articolo 21 – Esecuzione di lavori***

1. I lavori saranno eseguiti nel rispetto dei principi in materia di contratto di appalto, anche quanto



alla responsabilità ed autonomia dell'appaltatore, ed adottando comunque forme semplificate di contabilità. Si terrà conto di detti principi anche al fine del rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri.

2. In ogni caso, al fine di garantire la necessaria snellezza operativa, si applicherà il solo art. 239 del Codice in materia di transazione.

### ***Articolo 22 – Verifica e collaudo***

1. Tutti gli interventi in economia sono di norma soggetti a collaudo od attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione;

2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed è sostituito dal verbale di consegna di cui al precedente art. 20, c. 3.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 23 – Forma del contratto***

1. L'accordo si perfezionerà con l'invio dell'ordine al Fornitore prescelto, salva la verifica dei requisiti dichiarati e le verifiche di legge, con espressa deroga, per motivi di evidente snellezza operativa, alle regole di cui agli artt. 11 e 12, ed altri correlati, del Codice, oltre che alla necessità di seduta pubblica.

### ***Articolo 24 – Pubblicità***

1. CNISM assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, anche nella fase di post-informazione, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

### ***Articolo 25 – Normativa sulla sicurezza – rinvio***

1. Per tutto quanto concerne gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli affidamenti di forniture di beni e servizi in economia si fa riferimento a quanto disposto in merito al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) contenuto nel documento "Adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro per i contratti di forniture o servizi" dd. 16/10/2008 oppure, nel caso di cantieri, ai piani di sicurezza previsti nel Testo Unico D.Lgs. 81/2008.

### ***Articolo 26 – Rinvio***

1. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi di cui alle disposizioni del Codice, nonché, in quanto applicabili, alle leggi e regolamenti in materia.